



## DISCIPLINARE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL “MARCHE’ AGRICOLE DE LA VALDIGNE”

### Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. E’ istituito il “marché agricole de la Valdigne” riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, che si svolgerà a Morgex annualmente con periodicità settimanale nella giornata di giovedì.

Il mercato si effettuerà regolarmente qualora il giorno di mercato coincida con ricorrenze festive, regolarmente riconosciute.

La gestione del marché agricole è assunta dal Comune di Morgex.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, può inibire temporaneamente il mercato per motivi di ordine o interesse pubblico.

2. Il mercato viene istituito ai sensi dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

### Art. 2

(Finalità)

1. L’istituzione del marché agricole ha lo scopo di consentire la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.  
Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.
2. Il marché agricole nasce per:
  - a) favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
  - b) accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
  - c) incoraggiare la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, equità nei prezzi e garanzie sull’origine dei cibi;
  - d) coinvolgere i contadini dell’Espace Mont Blanc, senza creare inopportuna concorrenza, al fine di far crescere nei consumatori il rispetto e l’interesse per il lavoro, la fatica, la genialità, il coraggio dei contadini dell’alta montagna;
  - e) coinvolgere i produttori locali stagionali per favorire l’acquisto di prodotti freschi e di stagione;
  - f) promuovere l’educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio;
  - g) rilanciare il mercato in quanto luogo di convivialità, dove è possibile fermarsi, parlare, degustare i prodotti in compagnia, dove fare la spesa non è più solo un atto “funzionale” ed alienante, ma un tempo riconquistato alla socialità.
3. Nel marché agricole è consentita la vendita di prodotti agricoli ottenuti a seguito di attività di manipolazione, trasformazione e confezionamento, fatte salve le condizioni igienico-sanitarie.

4. Tenuto conto delle caratteristiche quantitative e qualitative della produzione agricola del territorio della Regione Valle d'Aosta potranno essere messi in vendita i seguenti prodotti:
  - a) prodotti agroalimentari a denominazione d'origine protetta (DOP);
  - b) prodotti agroalimentari tradizionali – Art. 8 D.L. 30/04/1998 n°173;
  - c) prodotti ottenuti secondo il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»;
  - d) prodotti agroalimentari a certificazione biologica;
  - e) prodotti del settore manifatturiero ottenuti con materie prime vegetali e/o animali di razze autoctone;
  - f) altri prodotti agroalimentari.
5. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

### Art. 3

#### (Ubicazione e caratteristiche del marché agricole)

1. Il marché agricole avrà le seguenti caratteristiche:
  - a) Luogo di svolgimento: Parcheggio antistante alla Cappella di San Giuseppe;
  - b) Dimensioni: n. 15 posteggi con gazebo attrezzato avente una superficie di vendita di mq. 9 (3 mt fronte e 3 mt profondità) di cui 8 attrezzati per la vendita di prodotti alimentari deperibili
  - c) Frequenza: settimanale nella giornata di giovedì;
  - d) Periodicità: annuale
  - e) Orari di vendita: 8.00 – 14.00 dal 16 settembre al 14 giugno e 7.30 – 14.00 dal 15 giugno al 15 settembre.
  - f) I posteggi devono essere occupati entro le ore 9,00
2. Il comune ha facoltà di istituire marché agricole straordinari, ovvero di edizioni aggiuntive dello stesso marché agricole, in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
3. Il comune potrà promuovere e realizzare attività culturali, divulgative, didattiche e dimostrative e potrà invitare al marché agricole, imprese, associazioni senza scopo di lucro, enti morali, e altre organizzazioni.

### Art. 4

#### (Soggetti ammessi alla vendita nel marché agricole)

1. Possono esercitare la vendita diretta nel marché agricole della Valdigne gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o, nel caso di impresa in forma societaria, dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- b) ubicazione della sede legale dell'azienda agricola e della prevalenza dei terreni nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Valle d'Aosta;
  - c) che la parte di prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo, o non relativa al proprio allevamento – o di fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e manifattura regionale;
  - d) possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 del d.lgs 228/2001.
2. L'attività di vendita all'interno del marché agricole è esercitata dai titolari dell'impresa e/o da soggetto che ne abbia titolo, ad esempio soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti regolarmente iscritti presso le liste Inps, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
  3. I titolari e loro subentranti a qualunque titolo, di suolo pubblico di concessione per l'occupazione dei posti contrassegnati dai numeri 36 – 37 – 38 - 39 – 40 non potranno partecipare all'assegnazione di posteggio al marché agricole.
  4. Sono ammesse, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e compatibilmente con lo spazio assegnato, attività promozionali accessorie alla vendita.
  5. E' vietata l'attività di somministrazione di alimenti, anche a titolo di degustazione.

#### Art. 5

##### (Periodi temporali di presenza)

1. Fermi restando, fino ad esaurimento, i posteggi esistenti presso il mercato tradizionale, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 15 posteggi con gazebo, di cui è costituito il marché agricole.
2. Si potrà scegliere fra due diverse modalità di presenza al mercato: **annuale, stagionale:**
  - a) presenza **annuale** prevede una partecipazione minima ad almeno 28 mercati nel corso dell'anno solare, e in ogni caso, non si potranno superare le 2 assenze mensili;
  - b) Le sessioni **stagionali** sono indivisibili e sono così individuate: Gennaio/Aprile, Maggio/Agosto, Settembre/Dicembre. Per presenza **stagionale** si prevede la partecipazione ad almeno 10 mercati consecutivi, anche in più sessioni, con possibilità di 3 sole assenze ogni sessione.

#### Art. 6

##### (Assegnazione dei posteggi)

1. Nel caso di posti non assegnati, o liberi per qualsiasi motivo e/o periodo, gli imprenditori agricoli interessati dovranno far pervenire, entro il 01 dicembre, il 1 aprile e il 1 agosto di ogni anno, le comunicazioni e contestuale domande di concessione di suolo pubblico all'Ufficio protocollo del Comune di 11017 Morgex – Piazza Principe Tomaso, 6 per mezzo di raccomandata o per posta elettronica certificata (pec). Le comunicazioni che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo non daranno titolo all'assegnazione del posteggio e non sono ammessi reclami.
2. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a trenta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.
3. Nella comunicazione, gli imprenditori agricoli dovranno altresì indicare:
  - a) l'anagrafica completa dell'azienda;

- b) la descrizione delle attività aziendali;
  - c) l'indicazione delle modalità di allevamento e coltivazione;
  - d) la descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita
  - e) la stagionalità;
  - f) la presenza prevista al mercato.
4. La comunicazione deve contenere la richiesta di concessione del suolo pubblico.
  5. Qualora le domande superino gli spazi previsti, ai fini dell'assegnazione dei posteggi sarà predisposta un'apposita graduatoria. I punteggi saranno così assegnati:
    - a) aziende localizzate in un comune facente parte della comunità Montana Valdigne – Mont Blanc punti 2
    - b) presenza annuale al mercato – punti 3;
    - c) presenza stagionale al mercato per tre sessione punti 3;
    - d) presenza stagionale al mercato per due sessione punti 2;
    - e) b) presenza stagionale al mercato per una sessione punti 1;
    - f) ortofrutta e suoi derivati quale merceologia esclusiva – punti 2;
    - g) qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) – punti 1;
    - h) possesso di certificazione biologica – punti 1.

In caso di punteggio paritario, ha precedenza l'azienda dotata rispettivamente di certificazione biologica, di qualifica IAP e di proveniente dalla Comunità Montana Valdigne.
  6. La vendita di miele va dichiarata fin dalla presentazione della domanda ed è riservata alle prime 4 aziende assegnatarie.
  7. I posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria, che avrà validità fino al suo esaurimento.
  8. I posteggi saranno delimitati e saranno, ogni volta, occupati in base all'ordine di arrivo sul posto da parte degli assegnatari annuali e stagionali fatte salve le condizioni igienico sanitario dei produttori di alimenti deperibili.
  9. Il dirigente preposto all'attività ha facoltà, su richiesta della maggioranza degli operatori titolari di provvedere all'assegnazione dei posteggi eventualmente anche per periodi.
  10. Il comune ha la possibilità di emettere bandi suppletivi dandone opportuna notizia.
  11. In sede di prima applicazione del presente disciplinare le comunicazione e contestuale domande di concessione di suolo pubblico di cui al primo comma del presente articolo potranno pervenire dopo la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione del presente disciplinare che dovranno pervenire entro il 24 giugno.
  12. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati entro il 28 giugno.
  13. Gli attuali assegnatari di posteggio, in regola con il numero di presenze, sono esentati dal presentare nuova comunicazione e domanda.

#### Art. 7

##### (Assegnazione dei posteggio temporaneamente vacanti)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati “alla spunta”, a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato dall'articolo 3) 1 comma lettera f) del presente disciplinare si presentino sul marché.
2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti formata:

- a) da coloro che avendo i requisiti per l'ammissione al marché, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili;
- b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese, che presentano al comune una tantum la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 228/2001, con contestuale domanda di assegnazione di posteggio, con effetto immediato;
- c) in caso di parità di posizione nella graduatoria saranno considerate le presenze effettive, vale a dire 0,25 punti ogni volta che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito nel marché e che l'operatore riesce a maturare;
- d) in caso di ulteriore parità ha la precedenza il più giovane imprenditore desunto dalla data di iscrizione al Registro imprese;
- e) in caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà sulla base dei criteri indicati all'articolo 6 comma 5.

Art. 8  
(Assenze)

1. Sono considerate giustificate le assenze per malattia, per gravidanza o puerperio, e per cariche pubbliche elettive.
2. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire al Comando di Polizia Municipale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.  
Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.
3. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo, tra il quale si individua l'esaurimento dei prodotti posti in vendita, prima dell'orario fissato sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Art. 9  
(Attrezzature per la vendita)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del marché agricole, devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati per mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.
3. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di legge e in base al presente Disciplinare.

Art. 10  
(Prescrizioni per lo svolgimento del marché agricole)

1. Gli imprenditori agricoli ammessi all'esercizio della vendita diretta dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni che seguono:
  - a) praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo 11;
  - b) partecipare con continuità, sulla base della scelta di presenza temporale assunta al momento della domanda;
  - c) adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Per la

vendita dei prodotti freschi far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, compostabili ove possibile;

- d) vendere le merci a peso netto, ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni;
  - e) collocare tutte le attrezzature e le merci esposte all'interno del gazebo assegnato;
  - f) contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende.
2. L'imprenditore cura, con la massima dovizia, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature fornite dal comune direttamente sul luogo.. Le attrezzature vanno installare in modo tale da non alterare il suolo pubblico, in particolare è vietato infiggere pali o punte, smuovere la pavimentazione.
  3. E' consentito l'accesso con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci. Gli automezzi dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi indicati dal Comune.
  4. Non è consentito sgombrare lo spazio assegnato prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente all'Agente di Polizia Locale incaricato addetto al Marché. Gli altri imprenditori presenti sono tenuti a facilitare le operazioni di sgombero.
  5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
  6. Vi è l'obbligo di tenere pulito lo spazio assegnato e, al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato secondo le modalità previste dal comune.
  7. Con l'uso del posteggio assegnato, l'imprenditore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
  8. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria possono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
  9. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio, salvo il caso di cessione aziendale.
  10. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## Art. 11

### (Determinazione e rilevazione dei prezzi)

1. Gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nel marché agricole si impegnano a fare in modo che i prezzi relativi ai prodotti di cui alla lettera f) -comma 3 - articolo 9 del presente disciplinare siano inferiori rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI.
2. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile oltre all'indicazione dell'origine territoriale (comune di produzione e per i prodotti extra - aziendali indicazione dell'Azienda Agricola di provenienza del prodotto) e le modalità di raccolta.

### Art. 13

#### (Normativa igienico-sanitaria)

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto eventualmente indicato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### Art. 14

#### (Attività di vigilanza)

1. L'attività di controllo del marché agricole è demandata alla Polizia Locale, la quale accerta il rispetto del presente regolamento.
2. Al fine di prevenire eventuali abusi, gli imprenditori agricoli partecipanti al marché agricole sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità.
3. In caso di dubbia provenienza dei prodotti, anche segnalata dai consumatori, il comune potrà inoltre chiedere documentazione integrativa al produttore e successivamente potrà procedere a verifiche.
4. L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli imprenditori in un apposito registro.
5. La vigilanza igienico - sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

### Art. 15

#### (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme del disciplinare si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 20 novembre 2007, la concessione di posteggio è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
  - b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una delle seguenti disposizioni per più di due volte nell'arco di una edizione del marché:
    - porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti;
    - non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
    - non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;
  - c) nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi superiori a quanto indicato nell'articolo 5, 2 comma.

#### (Informazione ai cittadini)

1. Nell'ambito delle attività informative finalizzate a promuovere il marché agricole, il comune potrà effettuare, fra gli altri, le seguenti azioni di comunicazione ai cittadini:

- a) realizzazione di una sezione apposita del sito web istituzionale con pubblicazione delle aziende partecipanti, dei prodotti messi in vendita e dei prezzi relativi;
- b) comunicazione agli interessati, tramite il servizio SmsMorgex, delle referenze delle aziende invitate a rotazione.

Art. 17

(Furti e incendi)

1. L'Amministrazione comunale non risponde di furti e incendi che dovessero verificarsi nel marché agricole.